

**OGGETTO: LE NOVITÀ DEL “DECRETO CRESCITA”
DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE**

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge n. 58/2019 di conversione del c.d. “Decreto Crescita” possono essere considerate definitive le novità fiscali approvate in sede di conversione (va evidenziato che per una serie di interessanti novità è prevista l’operatività soltanto dal 2020).

Si espone un estratto delle numerose novità introdotte in materia fiscale e societaria.

MAXI AMMORTAMENTO

È stato reintrodotta il c.d. “maxi ammortamento”, ossia la possibilità, a favore delle imprese / lavoratori autonomi che effettuano investimenti in **beni strumentali nuovi dall’1.4 al 31.12.2019** (30.6.2020 a condizione che entro il 31.12.2019 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), di **incrementare il relativo costo del 30%** al fine di determinare le quote di ammortamento / canoni di leasing.

Il Decreto introduce una **limitazione** prevedendo che la maggiorazione del costo non è applicabile sulla parte di investimenti complessivi **superiore a € 2,5 milioni**.

Sono **esclusi** dall’agevolazione i **veicoli a deducibilità limitata** di cui all’art. 164, comma 1, lett. b), TUIR, i **veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti** di cui alla lett. b-bis) e quelli **esclusivamente strumentali all’attività d’impresa e di uso pubblico** di cui alla lett. a). Di fatto, quindi, l’esclusione dal beneficio riguarda l’intera categoria dei veicoli richiamati dal comma 1 del citato art. 164.

TASSAZIONE AGEVOLATA UTILI REINVESTITI

Viene prevista la revisione della tassazione agevolata degli utili reinvestiti prevista dall’art. 1, commi da 28 a 34, Finanziaria 2019 (ora soppressi).

Le nuove disposizioni prevedono l’applicazione di un’aliquota **IRES ridotta** al reddito d’impresa **fino a concorrenza degli utili di esercizio accantonati a riserve**, diverse da quelle di utili non disponibili, nei **limiti dell’incremento del patrimonio netto**. In sede di conversione è stata modificata la “scaletta” della riduzione dell’aliquota IRES applicabile, e che risulta così individuata.

Anno	Aliquota
2019	22,5%
2020	21,5%
2021	21,0%
2022	21,5%
dal 2023	20,0%

A tal fine va evidenziato che:

- si considerano **riserve di utili non disponibili** le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ex art. 2433, C.c. in quanto derivanti da processi di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal 2018 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;
- l’incremento di patrimonio netto è pari alla differenza tra:
 - il patrimonio netto risultante dal bilancio d’esercizio del periodo d’imposta di riferimento (senza considerare il risultato del medesimo esercizio) al netto degli utili accantonati a riserva, agevolati nei periodi d’imposta precedenti;
 - il patrimonio netto risultante dal bilancio d’esercizio del periodo d’imposta in corso al

31.12.2018 (senza considerare il risultato del medesimo esercizio).

La parte degli utili accantonati a riserva che **eccede il reddito complessivo netto** è computata in aumento degli utili accantonati a riserva dell'esercizio successivo.

Per le **società trasparenti** ex art. 115, TUIR l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta determinato dalla società partecipata è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla quota di partecipazione agli utili.

Le nuove disposizioni sono applicabili anche da parte degli **imprenditori individuali** e delle **snc / sas in contabilità ordinaria** (non è riproposta l'applicazione dell'agevolazione per le imprese in contabilità semplificata).

L'agevolazione sopra esaminata è **cumulabile con altri benefici** eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito e con quelli di cui all'art. 6, DPR n. 601/73 (IRES al 12% a favore degli enti con personalità giuridica).

DEDUCIBILITÀ IMU IMMOBILI STRUMENTALI

E' stato previsto l'aumento della **deducibilità** dal reddito d'impresa / lavoro autonomo **dell'IMU relativa agli immobili strumentali**, come segue.

Anno	Deducibilità
2019	50%
2020	60%
2021	60%
2022	70%
dal 2023	100%

SEMPLIFICAZIONI CONTROLLI FORMALI

L'Ufficio **non può chiedere** al contribuente, in sede di controllo formale delle dichiarazioni dei redditi, **documenti relativi a informazioni disponibili nell'Anagrafe tributaria** o a dati trasmessi da terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi / certificativi / comunicativi, a meno che la richiesta riguardi:

- la verifica della **sussistenza di requisiti soggettivi** che non emergono dalle informazioni presenti in Anagrafe;
- elementi di informazione in possesso dell'Amministrazione finanziaria **non conformi** a quelli dichiarati dal contribuente.

Le richieste di dati già in possesso dell'Amministrazione **sono inefficaci**.

TERMINE INVIO TELEMATICO MOD. REDDITI / IRAP

E' previsto lo **slittamento dal 30.9 al 30.11** del termine per l'invio telematico del mod. REDDITI / IRAP.

Così, per il 2019, considerato che il 30.11 cade di sabato, l'invio va effettuato entro il 2.12.2019.

AMPLIAMENTO UTILIZZO MOD. F24

L'utilizzo del mod. F24 è stato esteso al versamento delle **tasse sulle concessioni governative** e delle **tasse scolastiche**. Le nuove disposizioni sono applicabili **a decorrere dall'1.1.2020**.

VERSAMENTO CUMULATIVO ADDIZIONALE COMUNALE

E' previsto che il versamento dell'addizionale comunale IRPEF sia **effettuato dal sostituto d'imposta cumulativamente per tutti i Comuni di riferimento**.

Con apposito Decreto il MEF dovrà:

- definire le modalità attuative e per la ripartizione giornaliera, da parte dell'Agenzia delle Entrate in favore dei Comuni, dei versamenti effettuati dai contribuenti e dai sostituti d'imposta a titolo

di addizionale comunale IRPEF;

- stabilire il termine a decorrere dal quale sono applicate le nuove modalità di versamento.

RAVVEDIMENTO PARZIALE

È stato introdotto l'art. 13-bis al D.Lgs. n. 472/97 che riconosce il c.d. "**ravvedimento parziale**", ossia la possibilità da parte del contribuente di avvalersi del ravvedimento anche in caso di **versamento frazionato**, purché nel rispetto dei termini previsti dall'art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 472/97.

Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento (con il versamento della sanzione / interessi) intervenga in seguito:

- la sanzione applicabile corrisponde a quella prevista per l'integrale versamento tardivo;
- gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo;
- la riduzione prevista per il ravvedimento si riferisce al momento in cui si perfeziona lo stesso.

In caso di versamento tardivo dell'imposta frazionata in differenti scadenze, il contribuente può effettuare autonomamente il ravvedimento:

- per i **singoli versamenti** (con le riduzioni previste);
- per il **versamento complessivo** (applicando alla sanzione la riduzione prevista sulla base della data di regolarizzazione).

MODIFICHE REGIME FORFETARIO

È stato modificato il comma 69 dell'art. 1, Legge n. 190/2014 che prevede per i contribuenti forfetari che si avvalgono di **dipendenti e collaboratori l'obbligo di operare le ritenute alla fonte** ex artt. 23 e 24, DPR n. 600/73.

Questa norma, in deroga all'art. 3, Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente) è **applicabile dall'1.1.2019**.

I "nuovi" sostituti d'imposta devono **trattenere in 3 rate di pari importo** l'ammontare delle ritenute sulle retribuzioni già corrisposte a partire dal mese di agosto (terzo mese successivo a quello di entrata in vigore del Decreto) e versarlo entro i termini di cui all'art. 8, DPR n. 602/73 (16 del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta).

INCENTIVI PER LA VALORIZZAZIONE EDILIZIA

È prevista l'applicazione, fino al 31.12.2021, dell'imposta di registro / ipotecaria / catastale in **misura fissa pari a € 200** ai trasferimenti di interi fabbricati a favore di imprese di costruzione / ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi 10 anni, provvedono alla demolizione / ricostruzione degli stessi, in chiave antisismica e con il conseguimento della classe energetica NZEB, A o B, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, nonché all'alienazione degli stessi.

FATTURAZIONE ELETTRONICA OPERAZIONI CON SAN MARINO

È **esteso l'obbligo di fatturazione elettronica** anche nei rapporti commerciali tra Italia e San Marino.

A tal fine è necessario attendere l'emanazione delle specifiche tecniche da parte dell'Agenzia delle Entrate.

TERMINE EMISSIONE DELLA FATTURA

A decorrere dall'**1.7.2019**, la fattura va **emessa entro 12 giorni** (anziché 10) **dal momento di effettuazione dell'operazione** determinata ai sensi dell'art. 6, DPR n. 633/72.

COMUNICAZIONE DATI LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

L'invio delle **liquidazioni IVA periodiche**, va effettuato **entro la fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento**.

La comunicazione dei dati relativi al **secondo trimestre** va effettuata **entro il 16.9**.

Infine, è previsto che la comunicazione relativa al **quarto trimestre**, può **alternativamente** essere **effettuata con la dichiarazione IVA annuale** (da presentare, in tal caso, entro febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta). Sono confermati gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.

TERMINI TRAMMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

E' previsto l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri **entro 12 giorni** dall'operazione. Tale modifica non riguarda:

- la memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi;
- i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA.

Nel primo semestre di vigenza del predetto obbligo, in caso di invio telematico dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri *"entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione"*, le sanzioni **non si applicano** fermi restando il rispetto dei termini della liquidazione IVA.

PROROGA VERSAMENTI SOGGETTI ISA

E' stata disposta la **proroga al 30.9.2019 dei versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni REDDITI / IRAP / IVA i cui termini scadono dal 30.6 al 30.9.2019** a favore dei soggetti esercenti attività per le quali sono stati approvati i nuovi ISA.

La proroga si estende anche ai **soggetti che partecipano a società / associazioni / imprese "interessate" dagli ISA**, ossia a:

- **collaboratori** dell'impresa familiare / **coniuge** dell'azienda coniugale;
- **soci di società di persone**;
- **soci di associazioni professionali**;
- **soci di società di capitali trasparenti**.

CEDIBILITÀ CREDITO IVA TRIMESTRALE

E' prevista la possibilità di **cedere anche il credito IVA trimestrale** richiesto a **rimborso tramite il mod. TR**.

Tale disposizione si applica ai crediti **chiesti a rimborso a decorrere dall'1.1.2020**.

SEMPLIFICAZIONI DICHIARAZIONI D'INTENTO

A decorrere dal 2020, la dichiarazione d'intento trasmessa telematicamente dall'**esportatore abituale** all'Agenzia delle Entrate **può riguardare anche più operazioni**.

L'Agenzia rilascia apposita ricevuta **con indicazione del protocollo di ricezione**, i cui estremi:

- vanno indicati nelle fatture emesse;

ovvero

- devono essere indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale. Al fine di verificare tali informazioni l'Agenzia delle Entrate, al momento dell'importazione, mette a disposizione della Dogana la banca dati delle dichiarazioni d'intento. Conseguentemente, l'**esportatore abituale sarà dispensato dalla consegna cartacea in Dogana** delle dichiarazioni d'intento con le relative ricevute di presentazione.

Non è più previsto che la dichiarazione d'intento sia redatta in duplice esemplare, numerata progressivamente dal dichiarante e dal fornitore / prestatore ed annotata entro 15 giorni successivi a quello di emissione / ricevimento nell'apposito registro e conservata.

IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE FATTURE ELETTRONICHE

Per il **calcolo dell'imposta di bollo** sui documenti informatici fiscalmente rilevanti di cui all'art. 6, comma 2, DM 17.6.2014, è previsto che, in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate allo SdI, l'Agenzia delle Entrate **integra le fatture non recanti l'annotazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo** mediante procedure automatizzate.

Se i dati indicati nelle fatture elettroniche **non sono sufficienti** per i suddetti fini sono applicabili le disposizioni in materia di imposta di bollo di cui al DPR n. 642/72.

Le nuove disposizioni sono applicabili alle **fatture inviate al SdI dall'1.1.2020**.

ESTENSIONE ROTTAMAZIONE RUOLI ENTRATE LOCALI

Gli Enti territoriali (Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni) possono **disporre l'esclusione delle sanzioni** relative alle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale, **notificati dal 2000 al 2017** dagli Enti / Concessionari della riscossione. Trattasi, di fatto, **dell'estensione della "rottamazione-ter" alle entrate locali**. In particolare, tali Enti:

- possono stabilire l'esclusione delle sanzioni dalle predette entrate;
- entro 30 giorni devono dare notizia dell'adozione dell'atto (esclusione delle sanzioni) mediante pubblicazione sul proprio sito Internet.

La definizione agevolata non produce effetti e i termini di prescrizione / decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza tornano a decorrere qualora il versamento (anche di una sola rata) non avvenga oppure sia insufficiente / tardivo. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

CONTRASTO EVASIONE TRIBUTI LOCALI

E' stata introdotta una specifica disposizione in base alla quale gli **Enti locali** competenti al rilascio di licenze / autorizzazioni / concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione delle segnalazioni di inizio attività possono prevedere che il **rilascio / rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali**.

RIAPERTURA ROTTAMAZIONE RUOLI

E' stata riaperta la possibilità di usufruire della "rottamazione" dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2017.

La riapertura:

- **non si estende** ai debiti già compresi nell'istanza di adesione alla rottamazione ex art. 3, DL n. 119/2018 presentata entro il 30.4.2019, ovvero riferiti a risorse proprie tradizionali dell'UE ex art. 5, DL n. 119/2018.

è applicabile anche alle dichiarazioni di adesione alla rottamazione presentate dall'1.5.2019 al 29.6.2019.

Al fine di usufruire della nuova possibilità il soggetto interessato deve:

- manifestare la volontà di avvalersi della rottamazione **presentando l'istanza di adesione entro il 31.7.2019**, utilizzando l'apposito modello messo a disposizione dell'Agente della riscossione sul relativo sito Internet;
- effettuare il **pagamento delle somme dovute**:
 - in **unica soluzione entro il 30.11.2019**;
ovvero
 - in un **numero massimo di 17 rate consecutive**. In tal caso il pagamento delle rate, sulle quali sono dovuti, a decorrere dall'1.12.2019, gli interessi nella misura del 2% annuo, va così effettuato.

Prima rata pari al 20%	Entro il 30.11.2019
Seconda rata e rate successive di pari importo	A decorrere dal 2020: Entro il 28.2, 31.5, 31.7 e 30.11 di ogni anno (fino al 2023)

L'Agente della Riscossione, entro il 31.10.2019, comunica l'ammontare delle somme complessivamente dovute e delle singole rate, nonché il giorno e mese di scadenza delle stesse.

A seguito della presentazione della domanda di definizione, relativamente ai carichi che ne costituiscono oggetto sono sospesi gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione (al 30.11.2019 le dilazioni sospese sono automaticamente revocate e non sono accordate nuove dilazioni).

Soggetti che hanno aderito alla definizione ex DL n. 148/2007

Nei confronti dei soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata prevista dal DL n. 148/2017, e che non hanno effettuato l'integrale pagamento delle somme dovute entro il 7.12.2018, è ora consentito definire:

- in un'unica soluzione entro il **30.11.2019**;
ovvero
- in un numero massimo di **9 rate di pari importo**. In tal caso il pagamento delle rate, sulle quali sono

Prima rata pari al 20%	Entro il 30.11.2019
Seconda rata e rate successive di pari importo	A decorrere dal 2020: Entro il 28.2, 31.5, 31.7 e 30.11.2020 e 2021

SALDO / STRALCIO SOMME ISCRITTE A RUOLO

A favore delle **persone fisiche** che versano in una **grave e comprovata situazione di difficoltà economica** era già prevista la possibilità di **estinguere i debiti risultanti dai carichi** affidati all'Agente della riscossione **dal 2000 al 2017**, derivanti dall'**omesso versamento delle imposte / contributi**.

Ora è stata riaperta la possibilità di avvalersi del saldo / stralcio presentando la **dichiarazione di adesione entro il 31.7.2019**, utilizzando l'apposito modello messo a disposizione dell'Agente della riscossione sul proprio sito Internet.

A seguito della presentazione della domanda di definizione, relativamente ai carichi che ne costituiscono oggetto sono sospesi gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione (al 30.11.2019 le dilazioni sospese sono automaticamente revocate e non sono accordate nuove dilazioni).

Va evidenziato che la disposizione in esame:

- **non è applicabile** relativamente ai debiti:
 - già ricompresi nell'istanza di adesione alla rottamazione dei ruoli ex art. 3, DL n. 119/2018 / nell'istanza di adesione al saldo / stralcio presentate entro il 30.4.2019;
 - riferiti a risorse proprie tradizionali dell'UE ex art. 5, DL n. 119/2018;
- **è applicabile** anche alle dichiarazioni di adesione al saldo / stralcio presentate dall'1.5.2019 al 29.6.2019.

TEMPI DI PAGAMENTO TRA IMPRESE

È prevista l'introduzione del nuovo art. 7-ter al D.Lgs. n. 231/2002 (attuativo della Direttiva n. 2000/35/CE in materia di lotta ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), in base al quale le società devono indicare nel proprio bilancio sociale i **tempi medi di pagamento** delle

transazioni effettuate durante l'anno *“individuando altresì gli eventuali ritardi medi tra i termini pattuiti e quelli effettivamente praticati”*.

Le società devono, inoltre, riportare nel proprio bilancio sociale:

- le politiche commerciali adottate con riferimento alle transazioni in esame;
- le eventuali azioni poste in essere in relazione ai termini di pagamento.

“ABBUONO” IMBALLAGGI RESTITUITI

E' stato previsto, in materia di rifiuti e imballaggi, che l'impresa venditrice della merce può riconoscere un **abbuono** all'impresa acquirente in misura pari al **25% del prezzo dell'imballaggio** contenente la merce stessa ed esposto nella fattura, a valere sul prezzo degli acquisti successivi. L'abbuono è **riconosciuto alla resa dell'imballaggio** stesso da effettuare **entro un mese dall'acquisto**.

All'impresa venditrice che:

- riutilizza tali imballaggi usati;
- effettua la raccolta differenziata di tali imballaggi per il loro successivo riciclo;

è riconosciuto un credito d'imposta **pari al doppio degli abbuoni riconosciuti all'impresa acquirente**, anche se non utilizzati da quest'ultima.

Il predetto credito d'imposta spetta fino ad un massimo di € 10.000 annui per ciascun beneficiario.

AGEVOLAZIONI PRODOTTI DA RICICLO / RIUSO

E' stato previsto, per il 2020, un contributo pari al 25% del costo di acquisto di:

- semilavorati / prodotti finiti derivanti per almeno il 75% dal riciclaggio di rifiuti / rottami;
- compost di qualità derivante dalla frazione organica differenziata dei rifiuti.

Alle imprese / lavoratori autonomi che acquistano i predetti beni spetta un credito d'imposta fino ad un massimo di € 10.000 annui per ciascun beneficiario.

Tale credito d'imposta:

- è fruibile a condizione che i beni acquistati siano impiegati nell'esercizio dell'attività economica / professionale;
- non è cumulabile con il credito d'imposta “riciclaggio plastica” di cui al comma 73 dell'art. 1, Finanziaria 2019.

Nel caso in cui i beni sopra elencati non vengano destinati all'esercizio dell'attività economica / professionale, è riconosciuto un contributo fino ad un massimo di € 5.000 annui per ciascun beneficiario.

In tal caso, il contributo è anticipato al venditore dei beni come sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato come credito d'imposta di pari importo.

OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ / TRASPARENZA CONTRIBUTI PUBBLICI

È stabilita la “revisione” della disciplina relativa all'obbligo di pubblicità / trasparenza dei contributi pubblici. In particolare è ora previsto che:

- **a partire dal 2018** le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, le associazioni / ONLUS / fondazioni e le cooperative sociali esercenti attività a favore degli stranieri, sono tenuti **entro il 30.6 di ogni anno** (in precedenza 28.2) **a pubblicare sul proprio sito Internet** le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, **non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria**, agli stessi **effettivamente erogati** nell'esercizio finanziario precedente da Amministrazioni pubbliche e da Enti pubblici economici e Ordini professionali, società in controllo pubblico, ecc.;
- i soggetti che esercitano attività commerciali di cui all'art. 2195, C.c. **pubblicano nella Nota integrativa al bilancio d'esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato** gli importi e le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura,

non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi **effettivamente erogati** nell'esercizio precedente dalle suddette Amministrazioni pubbliche.

I soggetti che redigono il **bilancio in forma abbreviata** e quelli comunque **non tenuti alla redazione della Nota integrativa** (micro-imprese, imprese individuali e società di persone) **pubblicano** le suddette informazioni **entro il 30.6** di ogni anno nel proprio sito Internet o, in mancanza di quest'ultimo, nel portale digitale dell'associazione di categoria di appartenenza.

Con riguardo ai predetti obblighi di pubblicazione:

- **a partire dall'1.1.2020**, il mancato assolvimento comporta una **sanzione pari all'1% degli importi ricevuti** con un minimo di € 2.000, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento all'obbligo di pubblicazione (di fatto, il **mancato rispetto** degli obblighi in esame **nel 2019 non risulta sanzionato**). Va evidenziato che, in sede di conversione, è precisato che *"la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti"* è applicabile se, trascorsi 90 giorni dalla contestazione, **non sono stati adempiuti gli obblighi pubblicazione / pagamento della sanzione pecuniaria**;
- **non sono applicabili** nel caso in cui l'importo dei vantaggi economici effettivamente erogati **sia inferiore a € 10.000**.

È infine previsto che per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis **contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato**, la registrazione degli stessi nella Sezione "Trasparenza" ad opera del soggetto erogante tiene luogo dei suddetti obblighi di pubblicazione purché il soggetto beneficiario indichi l'esistenza degli aiuti "oggetto di obbligo di pubblicazione" nel predetto Registro nella Nota integrativa ovvero, in mancanza, nel portale digitale dell'associazione di categoria di appartenenza.

A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna

www.consulentiasociati.ra.it

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.